



Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in Provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”

CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

Il Consorzio per l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Alessandria, di seguito denominato ISTITUTO, rappresentato dal Direttore Luciana Ziruolo, domiciliata, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Istituto in Via dei Guasco, 49 - 15121 Alessandria – C.F. 80004420065

E

La Sig.ra PAOLA VIGNA, nata a Nizza Monferrato (AT), l'8 agosto 1978 e residente a NIZZA MONFERRATO (AT), Strada Canelli, 103, C.F.: VGNPLA78M48F902W.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Oggetto dell'incarico

L'Istituto, visto il bilancio preventivo 2024- 2026 e considerata la determinazione del Direttore n. 5 del 28 febbraio 2024, conferisce alla Dott.ssa PAOLA VIGNA, che liberamente accetta, l'incarico di prestatore d'opera per l'adempimento delle seguenti attività, al fine di dare operatività agli obiettivi programmatici e di ricerca dell'Istituto:

- supporto all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative didattiche e scientifiche (presentazione, seminari, convegni) e alle correlate attività di progettazione e rendicontazione.

In particolare la Dott.ssa PAOLA VIGNA dovrà attenersi ai criteri di diligenza ed autonomia; si impegna quindi a svolgere le attività di cui in narrativa con la massima diligenza e cura professionale e nei tempi di volta in volta concordati tra le parti, interloquendo con il Direttore dell'Istituto o con il personale da questi indicato. La collaborazione oggetto del presente contratto verrà prestata con la più ampia libertà ed autonomia di azione, senza obblighi di orario fatto salvo il rispetto delle ore di apertura dell'Istituto per le attività svolte in sede - con possibilità di avvalersi delle attrezzature e dei locali in dotazione all'Istituto - nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato, pur nel rispetto dell'attività e dei programmi dell'Istituto.

2) Durata

Il presente contratto viene stipulato con decorrenza dal giorno 15 aprile 2024 e sino al giorno 23 dicembre 2024. Si precisa che l'incarico nel periodo sopracitato verrà svolto in un numero complessivo di giorni 30 non consecutivi. Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto, con preavviso di 15 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata. L'eventuale recesso dal contratto non darà diritto a reciproche richieste di danni, salvi il pagamento dell'opera svolta e delle spese sostenute e documentate.

3) Compenso

Per l'espletamento dell'incarico conferito viene concordemente stabilito il compenso lordo di Euro **3.000,00** (tremila/00), oltre oneri riflessi, da liquidare in due tranches.

4) Aspetti fiscali

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia nel contratto d'opera ex art. 2222 del Codice civile

All'atto dell'erogazione del compenso l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, provvederà:

- ad operare, ove necessario, le ritenute di acconto previste dalla legge;
- ad operare ogni altra eventuale ritenuta o versamento che potrà venire prescritta per legge a carico del prestatore.

5) Regime contributivo ed assicurativo.

In base a quanto stabilito dalla legge n. 335/1995, il collaboratore provvederà alla sua iscrizione, ove tale iscrizione non risulti già acquisita e sia necessaria, presso l'Ufficio INPS competente. Sarà cura del Collaboratore, qualora superasse la soglia di esenzione contributiva annuale, emettere ricevuta con il calcolo della trattenuta contributiva a suo carico prevista dalla vigente normativa. L'Istituto provvederà alla trasmissione della denuncia mensile e al pagamento del relativo contributo alla gestione separata Inps.

6) Riservatezza

Il collaboratore si impegna mantenere la massima riservatezza su ogni notizia, informazione, documento relativi all'attività dell'Istituto di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del presente incarico, impegnandosi ad utilizzare le informazioni ad esclusivo vantaggio dell'Istituto, impegnandosi a non cedere le suddette informazioni ad alcun terzo per qualsiasi motivo senza il preventivo consenso dell'Istituto.

Ogni documento, relazione o simili di cui il collaboratore disponga o da lui redatto nell'esecuzione dell'incarico apparterrà all'Istituto e dovrà essere consegnato o depositato al termine dell'incarico.

7) Modifiche.

Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.

8) Cessazione della collaborazione e recesso

Il presente contratto si riterrà concluso alla data di cessazione dell'incarico, come indicato al punto 2), salvo proroga che si ritenesse necessaria e che sarà oggetto di apposito accordo scritto tra le parti prima della scadenza.

Se l'esecuzione del servizio diventasse impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Collaboratore avrà diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla sola utilità della parte compiuta.

Ognuna delle parti potrà recedere dal presente contratto in caso di inadempienza grave, dando comunicazione all'altra parte senza obbligo di preavviso.

Le parti contraenti potranno comunque recedere dal presente contratto con semplice preavviso di 15 giorni, inviato tramite raccomandata A/R, e nel caso il Collaboratore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino al termine della Collaborazione.

9) Disciplina normativa.

Il presente contratto è regolato dalla normativa civilista in materia.

10) Foro competente.

Il Foro di Alessandria sarà competente per tutte le controversie.

11) Formalità di redazione.

Il presente accordo viene predisposto in triplice copia e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione. Esso è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

15 APR 2024

Alessandria,

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collaboratore (PAOLA VIGNA)



per l'Istituto (Il Direttore LUCIANA ZIRUOLO)



Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile il collaboratore espressamente approva le clausole di cui agli articoli 2 e 6 del presente contratto.

Il Collaboratore : 